

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2007/0248(COD)

9.6.2008

PARERE

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD))

Relatore per parere: Reino Paasilinna

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione COM(2007)0698, tesa a modificare, nel contesto del riesame del quadro comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, le direttive vigenti sul servizio universale e sui diritti dei cittadini.

Una società dell'informazione realmente efficiente, grazie all'accesso alla tecnologia e alla conoscenza e offrendo libertà di scelta, dovrebbe consentire una partecipazione universale. L'avvento della società dell'informazione impone nuove responsabilità a chi fornisce servizi di informazione e comunicazione. Inoltre la società dell'informazione sta creando nuove modalità offerte ai cittadini per esercitare i propri diritti, in special modo a vantaggio dei gruppi vulnerabili (anziani, disabili, chi vive solo o incontra difficoltà di ordine sociale), consentendo ai cittadini stessi di trarre il massimo vantaggio dalla diffusione delle nuove TIC. Pertanto, gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, dovrebbe contribuire a far sì che la tecnologia sia più accessibile ai cittadini e risponda alle esigenze della società.

La proposta della Commissione mira a (i) rafforzare e migliorare la tutela dei consumatori e i diritti degli utenti nel settore delle comunicazioni elettroniche e, sempre nello stesso settore, a (ii) rafforzare la tutela della vita privata e la riservatezza dei dati a carattere personale. Il relatore è del parere che tali misure consentano di aumentare ulteriormente la fiducia dei consumatori e degli utenti nei confronti dei servizi di comunicazione elettronica, migliorando l'utilizzo di tali servizi e contribuendo dunque allo sviluppo di una società dell'informazione onnipresente. Per raggiungere più agevolmente tali obiettivi, il relatore propone di modificare la proposta della Commissione, in particolare, sulla base dei punti che seguono.

- **Obblighi di trasmissione.** In vista di nuove piattaforme e servizi e onde consentire agli Stati membri di garantire che i telespettatori e i radioascoltatori, laddove opportuno, possano accedere in egual misura sia ai servizi lineari che a quelli non lineari, occorre estendere il campo d'applicazione degli "obblighi di trasmissione" ai servizi di media audiovisivi. I servizi destinati a gruppi specifici (sottotitoli) come pure i servizi complementari destinati a tutti gli utenti (radiotext, televideo, informazioni sui programmi) non devono essere esclusi dal campo di applicazione degli obblighi di trasmissione. (**Considerando 24; articolo 1, punto 19**, che modifica l'articolo 31, paragrafo 1, comma 1 della direttiva servizio universale).
- **Raggiungimento di obiettivi di scelta e di servizio universale; sviluppo della concorrenza.** Gli Stati membri dovrebbero essere posti in condizione di identificare e applicare condizioni ai fornitori del servizio universale sui servizi "all'ingrosso" laddove in un contesto di servizi al dettaglio la concorrenza possa raggiungere obiettivi in termini di scelta e di servizio universale (**articolo 1, punto 5 bis (nuovo)** che modifica l'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva servizio universale; **articolo 1, punto 7** che modifica l'articolo 9, paragrafo 4 della direttiva servizio universale). Inoltre, le autorità di regolamentazione dovrebbero essere poste in condizione di ostacolare attività che impediscano l'ingresso e ritardino lo sviluppo della concorrenza nell'arco del periodo transitorio in cui i provvedimenti attinenti ai servizi all'ingrosso non sono ancora in vigore. (**Articolo, punto 10, lettera a) bis (nuovo)** che introduce l'articolo 17, paragrafo 1 bis (nuovo) nella direttiva servizio universale).

- **Informazioni chiare ai consumatori sui limiti di utilizzo di servizi, applicazioni e dispositivi.** I consumatori dovrebbero ricevere informazioni chiare in relazione a qualsiasi limite imposto dal loro fornitore di servizi o da una terza parte per quanto attiene all'accesso/utilizzo di servizi, contenuti o applicazioni o in relazione ai limiti dei dispositivi in loro possesso (telefono che non funziona con la carta sim di un altro operatore, ecc.). Ciò è particolarmente importante in caso di offerte speciali e pacchetti promozionali, in cui il prezzo allettante è spesso subordinato a determinate condizioni e restrizioni. (**Articolo 1, punto 12** che modifica l'articolo 20, paragrafo 2, punto b) della direttiva servizio universale; **articolo 1, punto 12** che modifica l'articolo 20, paragrafo 5 della direttiva servizio universale).
- **Trasparenza delle informazioni tariffarie.** I consumatori dovrebbero ricevere informazioni dettagliate su prezzi e tariffe applicabili. Ciò è particolarmente importante in caso di offerte speciali, pacchetti promozionali, offerte a prezzo fisso ecc, laddove è spesso difficile per il consumatore distinguere il prezzo di ogni singolo servizio. (**Articolo 1, punto 12** che modifica l'articolo 21, paragrafo 4 della direttiva servizio universale).
- **Accesso equivalente per i consumatori disabili.** Il relatore accoglie con favore le nuove disposizioni introdotte dalla Commissione a favore degli utenti disabili. Occorre tuttavia rafforzare ulteriormente l'obbligo di fornire informazioni sull'accesso equivalente agli utenti disabili. (**Articolo 1, punto 13, lettera a)** che modifica l'articolo 22, paragrafo 1 della direttiva servizio universale).
- **Neutralità della rete.** Il principio della neutralità della rete si riferisce alla rete a banda larga priva di restrizioni in relazione al tipo di dispositivi che possono connettersi, alle modalità di comunicazione autorizzate, senza limitazioni in termini di contenuti, siti o piattaforme e nel cui ambito la comunicazione non viene eccessivamente degradata da altri flussi di comunicazione. Nell'ambito della proposta, occorre attribuire un maggiore rilievo al principio della neutralità della rete. (**Articolo 1, punto 13, lettera b)** che modifica l'articolo 22, paragrafo 3 della direttiva servizio universale).
- **Accesso ai servizi d'emergenza.** Gli Stati membri sono tenuti a garantire la copertura su tutto il territorio nazionale, comprese le zone isolate e periferiche, per l'accesso ai servizi d'emergenza. (**Articolo 1, punto 14** che modifica l'articolo 23 della direttiva servizio universale).
- **Portabilità del numero.** È senz'altro auspicabile che il trasferimento nel numero avvenga nel più breve tempo possibile. Tuttavia, il termine di un giorno lavorativo risulta difficile da rispettare. Pertanto, l'emendamento proposto a tale riguardo suggerisce, in caso di passaggio a un altro operatore, un termine massimo di tre giorni lavorativi. (**Articolo 1, punto 18** che modifica l'articolo 30, paragrafo 4 della direttiva servizio universale).
- **Violazione della sicurezza, perdita di dati personali.** Informare tutti gli abbonati di ogni singola violazione potrebbe essere fonte di inutile confusione per i consumatori. Le autorità nazionali di regolamentazione sono chiamate a decidere se il rischio per la sicurezza e le sue potenziali ripercussioni sono così gravi da determinare la necessità

di misure preventive e l'obbligo di informare gli abbonati o l'opinione pubblica. Si propone altresì un meccanismo di cooperazione e un obbligo di rendiconto. (**Articolo 2, punto 3, lettera b**) che modifica l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva sui diritti dei cittadini).

- **Comunicazioni indesiderate.** Sarebbe opportuno estendere il campo d'applicazione delle misure relative alle comunicazioni indesiderate includendo anche i brevi messaggio di testo (SMS). (**Articolo 2, punto 4 bis (nuovo)** che modifica l'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva sui diritti dei cittadini).
- **“Emendamenti tecnici”.** (i) **Procedura di comitatologia.** Il Parlamento europeo deve avere la possibilità di studiare la proposta di misure di attuazione anche in caso di urgenza; la cooperazione fra le istituzioni è tuttavia necessaria al fine di adottare le misure di attuazione quanto più velocemente possibile. Pertanto, il relatore propone di eliminare il riferimento alla procedura d'urgenza, mentre un emendamento al considerando rafforza l'obbligo di cooperazione fra le istituzioni. (**Considerando 39; articolo 1, punto 12** che modifica l'articolo 21, paragrafo 6 della direttiva servizio universale; **articolo 1, punto 13, lettera b**) che introduce l'articolo 22, paragrafo 3 nella direttiva servizio universale; **articolo 1, punto 16** che modifica l'articolo 26, paragrafo 7 della direttiva servizio universale; **articolo 1, punto 16** che modifica l'articolo 28, paragrafo 2 della direttiva servizio universale; **articolo 1, punto 20** che introduce l'articolo 33, paragrafo 4 nella direttiva servizio universale; **articolo 2, punto 3, lettera b**) che introduce l'articolo 4, paragrafo 4 nella direttiva sui diritti dei cittadini; **articolo 2, punto 7** che introduce l'articolo 15 bis, paragrafo 4 nella direttiva sui diritti dei cittadini). (ii) **Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche.** La decisione di istituire l'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche è soggetta a una procedura legislativa diversa. Per motivi di coerenza, il relatore suggerisce di eliminare tutti i riferimenti alla suddetta autorità nell'ambito della presente proposta. (Stessi paragrafi indicati sopra in relazione alla procedura d'urgenza).

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Lo sviluppo di una società dell'informazione efficiente e diffusa impone una fornitura universale della tecnologia a banda larga e senza fili, che a sua volta richiede un maggiore sostegno a livello di Stato membro e di Comunità. La Commissione, pertanto, nella sua prossima ridefinizione del servizio universale dovrebbe proporre l'inserimento di Internet a banda larga nell'ambito dei servizi universali.

Motivazione

Lo sviluppo di una società dell'informazione efficiente e diffusa impone una fornitura universale della tecnologia a banda larga e senza fili.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) I fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono essere tenuti a informare adeguatamente i loro clienti sulla fornitura o no dell'accesso ai servizi d'emergenza e a comunicare ai clienti informazioni chiare e trasparenti nel contratto iniziale e, successivamente, a scadenze regolari, ad esempio nelle informazioni sulla fatturazione. È opportuno che i clienti siano anche informati delle eventuali misure che il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica può adottare per far fronte alle minacce alla sicurezza o per reagire ad un incidente riguardante la sicurezza o l'integrità, dato che tali misure potrebbero avere ripercussioni dirette o indirette sui dati o sulla vita privata dei clienti o su altri

(12) I fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono essere tenuti a informare adeguatamente i loro clienti sulla fornitura o no dell'accesso ai servizi d'emergenza e a comunicare ai clienti informazioni chiare e trasparenti nel contratto iniziale e, successivamente, a scadenze regolari, ad esempio nelle informazioni sulla fatturazione. ***Analogamente i clienti dovrebbero almeno essere informati correttamente sul loro diritto a essere inclusi nelle basi dati di elenchi e vedersi concedere un'opportunità effettiva di esercitare tale diritto al principio e nel corso della relazione contrattuale. È pertanto opportuno che sia espressamente chiesto ai clienti al momento della richiesta di un***

aspetti del servizio fornito.

servizio se e come desiderano che le informazioni pertinenti siano incluse nelle basi dati di elenchi. Poiché esistono meccanismi che consentono di includere informazioni nelle basi dati di elenchi senza che tali informazioni siano diffuse agli utenti dei servizi di elenchi, permettendo di ottenere servizi di elenchi completi senza compromettere la vita privata, i clienti dovrebbero anche vedersi offrire questa opzione da parte degli operatori che forniscono l'accesso. È opportuno che i clienti siano anche informati delle eventuali misure che il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica può adottare per far fronte alle minacce alla sicurezza o per reagire ad un incidente riguardante la sicurezza o l'integrità, dato che tali misure potrebbero avere ripercussioni dirette o indirette sui dati o sulla vita privata dei clienti o su altri aspetti del servizio fornito.

Motivazione

I servizi di consultazione di elenchi sono essenziali per gli utenti disabili e anziani e per gli utenti in generale (come riconosciuto dalla direttiva servizio universale). È necessario introdurre meccanismi che garantiscano agli utenti finali di poter esercitare il diritto a essere inclusi nelle basi dati relative agli elenchi nei modi suddetti, assicurando pertanto la completezza dei servizi relativi agli elenchi conformemente al considerando 11 della direttiva servizio universale.

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 14

Testo della Commissione

(14) È opportuno che un mercato concorrenziale assicuri agli utenti finali la possibilità di accedere a qualsiasi contenuto lecito e di distribuire tale contenuto, nonché di utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta, come stabilito all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. Tenuto conto

Emendamento

(14) È opportuno che un mercato concorrenziale assicuri agli utenti finali la possibilità di accedere a qualsiasi contenuto lecito e di distribuire tale contenuto, nonché di utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta, come stabilito all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. Tenuto conto

dell'importanza crescente delle comunicazioni elettroniche per i consumatori e le imprese, gli utenti devono essere pienamente informati di qualsiasi restrizione e/o limitazione imposta dal fornitore di servizio e/o di rete all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica. In assenza di un'effettiva concorrenza occorre che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino le misure correttive di cui possono disporre ai sensi della direttiva 2002/19/CE per garantire che l'accesso degli utenti a determinati tipi di contenuti o applicazioni non sia limitato in modo irragionevole.

dell'importanza crescente delle comunicazioni elettroniche per i consumatori e le imprese, gli utenti devono essere pienamente informati di qualsiasi restrizione e/o limitazione imposta dal fornitore di servizio e/o di rete all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica. In assenza di un'effettiva concorrenza occorre che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino le misure correttive di cui possono disporre ai sensi della direttiva 2002/19/CE per garantire che l'accesso degli utenti a determinati tipi di contenuti, **servizi** o applicazioni non sia limitato in modo irragionevole **e, per esempio, che si contrastino condizioni irragionevoli di accesso all'ingrosso.**

Motivazione

Gli operatori attualmente non regolamentati che forniscono l'accesso impongono tariffe esorbitanti per il collegamento delle chiamate per la consultazione di elenchi, impedendo al tempo stesso ai fornitori di consultazione di elenchi di fissare i propri prezzi al dettaglio (cfr. per esempio pag. 41 della nuova raccomandazione della Commissione sui mercati). Questi problemi devono essere affrontati per consentire agli utenti finali di beneficiare appieno della concorrenza nei servizi di consultazione di elenchi e poter eliminare del tutto la regolamentazione del mercato al dettaglio (obbligo di servizio universale).

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 16

Testo della Commissione

(16) All'interno di un mercato concorrenziale è opportuno che gli utenti possano scegliere la qualità di servizio di cui necessitano; in determinati casi, tuttavia, può essere necessario stabilire che le reti di comunicazione pubbliche rispettino livelli di qualità minimi, per evitare il degrado della qualità del servizio, il blocco degli accessi e il rallentamento del traffico sulle reti. **In particolare,** occorre dare **alla Commissione** la facoltà di **adottare misure di attuazione per**

Emendamento

(16) All'interno di un mercato concorrenziale è opportuno che gli utenti possano scegliere la qualità di servizio di cui necessitano; in determinati casi, tuttavia, può essere necessario stabilire che le reti di comunicazione pubbliche rispettino livelli di qualità minimi, per evitare il degrado della qualità del servizio, il blocco degli accessi e il rallentamento del traffico sulle reti. Occorre dare **alle autorità nazionali di regolamentazione** la facoltà di **definire** i requisiti di qualità

determinare i requisiti di qualità *che le* autorità nazionali di regolamentazione *dovranno utilizzare.*

adeguati e il/la [xxx] e la Commissione dovrebbero essere consultati al fine di garantire coerenza tra gli approcci adottati dalle autorità nazionali di regolamentazione.

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) I servizi di consultazione di elenchi dovrebbero essere, e spesso sono, forniti in regime di concorrenza, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (1). È opportuno istituire misure relative all'ingrosso, che assicurino l'inserimento dei dati degli utenti finali (fisso e mobile) nelle basi dati, la fornitura orientata ai costi di tali dati ai prestatori di servizi e la fornitura di accesso alla rete in condizioni orientate ai costi, ragionevoli e trasparenti, al fine di garantire agli utenti finali di beneficiare appieno della concorrenza, allo scopo ultimo di eliminare la regolamentazione del mercato al dettaglio da questo servizio.

(1) GU L 249 del 17.09.02, pag. 21.

Motivazione

L'imposizione di obblighi all'ingrosso agli operatori che controllano l'accesso è giustificata per garantire agli utenti di beneficiare appieno della concorrenza nei servizi di consultazione di elenchi e permettere al tempo stesso di eliminare la pesante regolamentazione del mercato al dettaglio del servizio universale.

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno(1) dispone che il prestatore, trasmettendo su una rete di comunicazione informazioni fornite da un destinatario del servizio, non è responsabile delle informazioni trasmesse. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica, pertanto, sono responsabili delle notifiche all'abbonato e alle autorità nazionali di regolamentazione solo nel caso di violazioni di sicurezza nel contesto della fornitura del servizio, che verosimilmente consiste in informazioni sull'utente, dati sul traffico e contenuti personali, laddove essi scelgano di offrire un servizio di contenuti.

(1) GUL 178 del 17.07.00, pag. 1.

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) I paesi ai quali l'Unione internazionale delle telecomunicazioni ha attribuito il codice internazionale "3883" hanno delegato la responsabilità amministrativa dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS, European Telephony Numbering Space) al comitato delle comunicazioni elettroniche (ECC, Electronic Communications Committee) della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT). Il progresso

soppresso

tecnologico e lo sviluppo dei mercati mostrano che lo spazio europeo di numerazione telefonica rappresenta un'opportunità per lo sviluppo di servizi paneuropei, ma che, al momento, non è in grado di esprimere pienamente il suo potenziale a causa delle prescrizioni procedurali eccessivamente burocratiche e dell'assenza di coordinamento tra le amministrazioni nazionali. Per promuovere lo sviluppo dello spazio europeo di numerazione telefonica, è opportuno trasferirne la gestione (che comprende le attività di assegnazione, controllo e sviluppo) all'Autorità europea per il mercato delle comunicazioni elettroniche istituita dal regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], qui di seguito denominata "l'Autorità". Tale Autorità dovrà assicurare il coordinamento con i paesi che condividono il codice "3883", ma che non sono Stati membri, per conto degli Stati membri ai quali è stato assegnato il codice "3883".

Motivazione

Considerando la scarsa domanda per questo arco di numerazione, non sono necessarie disposizioni per quanto riguarda la gestione dell'ETNS a livello europeo.

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 24

Testo della Commissione

(24) In base alla definizione contenuta nella direttiva servizi di media audiovisivi del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...] 2007, la radiodiffusione televisiva è un servizio lineare di media audiovisivo che è fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un

Emendamento

*(24) (24) È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione a **specifici servizi radiofonici, servizi di media audiovisivo come definiti nella direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e***

palinsesto; un fornitore di servizi di media può fornire vari palinsesti audio o audiovisivi (canali). È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione, ***ma esclusivamente a canali di radiodiffusione*** forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. Gli Stati membri devono giustificare chiaramente l'imposizione di obblighi di trasmissione nella loro legislazione nazionale, per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. Occorre riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. Tenuto conto della rapida evoluzione della tecnologia e delle condizioni commerciali, è opportuno che tale riesame completo abbia luogo almeno ogni tre anni e preveda una consultazione pubblica di tutte le parti interessate. ***Uno o più canali di radiodiffusione possono essere integrati da*** servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, come i servizi di televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene o il linguaggio dei segni.

amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (direttiva sui servizi di media audiovisivi)(1), e a servizi complementari forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. Gli Stati membri devono giustificare chiaramente l'imposizione di obblighi di trasmissione nella loro legislazione nazionale, per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. Occorre riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. Tenuto conto della rapida evoluzione della tecnologia e delle condizioni commerciali, è opportuno che tale riesame completo abbia luogo almeno ogni tre anni e preveda una consultazione pubblica di tutte le parti interessate. ***I servizi accessori comprendono, tra gli altri,*** servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, come i servizi di televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene o il linguaggio dei segni.

(1) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 2007/65/CE (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27).

Motivazione

In considerazione di nuove piattaforme e servizi, e per consentire agli Stati membri di garantire, se del caso, l'accesso dei telespettatori e dei radioascoltatori a servizi lineari e non lineari, il potenziale campo d'applicazione della presente disposizione deve essere allargato ai servizi di media audiovisivo, in linea con la nuova direttiva sui servizi di media audiovisivi.

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Una violazione di sicurezza che comporti la perdita o il danneggiamento dei dati personali di un abbonato può, se non è trattata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale, tra cui il furto d'identità. È pertanto opportuno che gli abbonati che sono vittima di **tali** violazioni di sicurezza siano avvisati tempestivamente per permettere loro di adottare le precauzioni necessarie. È opportuno che *l'avviso* contenga informazioni sulle misure adottate dal fornitore per affrontare la violazione e raccomandazioni per gli utenti.

Emendamento

(29) Una violazione di sicurezza che comporti la perdita o il danneggiamento dei dati personali di un abbonato può, se non è trattata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale, tra cui il furto d'identità. È pertanto opportuno che gli abbonati che sono vittima di **gravi** violazioni di sicurezza siano avvisati tempestivamente per permettere loro di adottare le precauzioni necessarie, **se le autorità nazionali di regolamentazione, dopo la notifica da parte dell'operatore coinvolto, lo ritengono necessario. Se i dati personali sono stati resi inutilizzabili, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter decidere di non richiedere la notifica dal fornitore del servizio.** È opportuno che **un** avviso **conseguente** contenga informazioni **adeguate al singolo caso** sulle misure adottate dal fornitore per affrontare la violazione e raccomandazioni per gli utenti.

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) La qualità della fornitura del servizio non dovrebbe pregiudicare la capacità delle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche di offrire servizi differenziati e diversi livelli di qualità. È il miglior modo di offrire una

scelta ai consumatori incentivando i vantaggi per i consumatori e la domanda.

Motivazione

Il nuovo considerando proposto precisa che i fornitori di rete dovrebbero essere in grado di offrire diversi livelli di qualità del servizio, come si afferma anche nel documento di lavoro dei servizi e nella valutazione d'impatto, e chiarisce la natura del blocco e del degrado del servizio.

Emendamento 11

**Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 39**

Testo della Commissione

(39) In particolare, occorre conferire alla Commissione la competenza di adottare misure di attuazione in materia di trasparenza delle tariffe, di requisiti minimi relativi alla qualità del servizio, di attuazione efficace dei servizi collegati al numero "112", di accesso effettivo a numeri e servizi, di miglioramento della possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, nonché di adottare modifiche per adattare gli allegati in funzione del progresso tecnico e dei cambiamenti nella domanda del mercato. Tale competenza deve estendersi anche all'adozione di misure di attuazione relative alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni, nonché alla cooperazione transfrontaliera. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a completare la presente direttiva con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. ***Se, per imperativi motivi di urgenza, non è possibile rispettare le scadenze normali che si applicano alla procedura di regolamentazione con controllo, è opportuno che la Commissione possa***

Emendamento

(39) In particolare, occorre conferire alla Commissione la competenza di adottare misure di attuazione in materia di trasparenza delle tariffe, di requisiti minimi relativi alla qualità del servizio, di attuazione efficace dei servizi collegati al numero "112", di accesso effettivo a numeri e servizi, di miglioramento della possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, nonché di adottare modifiche per adattare gli allegati in funzione del progresso tecnico e dei cambiamenti nella domanda del mercato. Tale competenza deve estendersi anche all'adozione di misure di attuazione relative alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni, nonché alla cooperazione transfrontaliera. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a completare la presente direttiva con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. ***Considerando che l'applicazione della procedura di regolamentazione con controllo entro le normali scadenze potrebbe, in circostanze eccezionali, impedire l'adozione in tempo utile di misure di attuazione, il***

ricorrere alla procedura d'urgenza prevista all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della succitata decisione.

Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero agire tempestivamente per garantire l'adozione in tempo utile di tali misure.

L'emendamento si applica a tutto il testo per quanto riguarda la soppressione del riferimento alla procedura d'urgenza. La sua approvazione renderà necessarie modifiche a tutto il testo).

Motivazione

Anche in caso di urgenza, il Parlamento europeo dovrebbe avere la possibilità di esaminare ogni proposta di misura di attuazione; la cooperazione delle istituzioni è, tuttavia, necessaria per adottare le misure di attuazione quanto prima possibile.

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(39 bis) Lo scopo della direttiva servizio universale è garantire un elevato livello di tutela dei diritti dei consumatori e dei singoli utenti nella fornitura dei servizi di telecomunicazione. Tale tutela non è richiesta nel caso dei servizi globali di telecomunicazione, trattandosi di servizi aziendali dati e voce forniti a pacchetto a grandi imprese con sedi in diversi paesi all'interno e all'esterno dell'UE sulla base di contratti negoziati individualmente da parti di pari forza.

Motivazione

I servizi globali di telecomunicazione (GTS) consistono in servizi dati e voce forniti a imprese multinazionali con sedi in diversi paesi e spesso in diversi continenti. In primo luogo, alla luce dell'obiettivo della direttiva servizio universale, tali servizi non sono forniti ai consumatori del mercato di massa o alle piccole aziende ma piuttosto alle grandi imprese.

Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva disciplina la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali nell'ambito della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Scopo della presente direttiva è garantire la disponibilità in tutta la Comunità di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso una concorrenza efficace e un'effettiva possibilità di scelta, nonché disciplinare i casi in cui le esigenze degli utenti finali non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato. La presente direttiva contiene inoltre disposizioni riguardanti le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti.

Emendamento

1. La presente direttiva disciplina la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali nell'ambito della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Scopo della presente direttiva è garantire la disponibilità in tutta la Comunità di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso una concorrenza efficace e un'effettiva possibilità di scelta, nonché disciplinare i casi in cui le esigenze degli utenti finali non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato. La presente direttiva contiene inoltre disposizioni riguardanti le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti, ***con particolare attenzione alle apparecchiature terminali per utenti con esigenze speciali, compresi i disabili e gli anziani.***

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) L'articolo 8, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri possono designare una o più imprese perché garantiscano la fornitura del servizio universale quale definito agli articoli 4, 5, 6 e 7 e, se del caso, all'articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva in modo tale da poter coprire l'intero territorio nazionale. Gli Stati membri possono designare più

imprese o gruppi di imprese per fornire i diversi elementi del servizio universale a livello di servizio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per coprire differenti parti del territorio nazionale.

Motivazione

Il presente emendamento consente agli Stati membri di determinare ed applicare condizioni ai fornitori del servizio universale, a livello dei servizi all'ingrosso, dove la concorrenza determinerebbe libertà di scelta e obiettivi del servizio universale a livello di servizi al dettaglio.

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri, tenendo conto delle circostanze nazionali, possono prescrivere che le imprese designate propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso alla rete e dal suo uso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, oppure dai servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e agli articoli 5, 6 e 7, soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate.

Emendamento

2. Gli Stati membri, tenendo conto delle circostanze nazionali, possono prescrivere che le imprese designate propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso alla rete e dal suo uso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, oppure dai servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e agli articoli 5, 6 e 7, soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate. ***Alle imprese designate possono essere compensati i costi supplementari netti derivanti dimostrabili, in piena osservanza delle disposizioni dell'UE in materia di concorrenza.***

Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Oltre a prescrivere alle imprese designate di fornire opzioni tariffarie speciali o rispettare limiti tariffari o perequazioni tariffarie geografiche o altri sistemi analoghi, gli Stati membri possono provvedere affinché sia fornito un sostegno ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto, la disabilità o particolari esigenze sociali;

Emendamento

3. Oltre a prescrivere alle imprese designate di fornire opzioni tariffarie speciali o rispettare limiti tariffari o perequazioni tariffarie geografiche o altri sistemi analoghi, gli Stati membri possono provvedere affinché sia fornito un sostegno ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto, la disabilità o particolari esigenze sociali; ***In tali casi, gli Stati membri possono compensare le imprese designate per i costi supplementari netti derivanti dimostrabili, in piena osservanza delle disposizioni dell'UE in materia di concorrenza.***

Emendamento 17

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7 – introduzione

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 9 – paragrafi 1-3

Testo della Commissione

(7) all'articolo 9, i ***paragrafi 1, 2 e 3*** sono sostituiti dai seguenti:

Emendamento

(7) all'articolo 9, i ***paragrafi 1 - 4*** sono sostituiti dai seguenti:

Motivazione

Emendamento tecnico collegato all'emendamento 6 che modifica l'articolo 9, paragrafo 4 della direttiva 2002/22/CE.

Emendamento 18

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri possono prescrivere alle imprese soggette agli obblighi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 di applicare, tenendo conto delle circostanze nazionali, tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie *dei servizi all'ingrosso e al dettaglio*, in tutto il territorio, ovvero di rispettare limiti tariffari.

Motivazione

Il presente emendamento consente agli Stati membri di determinare ed applicare condizioni ai fornitori del servizio universale, a livello dei servizi all'ingrosso, dove la concorrenza determinerebbe libertà di scelta e obiettivi del servizio universale a livello di servizi al dettaglio.

Emendamento 19

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) Si aggiunge il seguente paragrafo:
"2 bis. Fatti salvi gli obblighi che possono essere imposti agli operatori che detengono un significativo potere di mercato su uno specifico mercato al dettaglio in conformità del paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre, per un periodo transitorio, gli obblighi di cui al paragrafo 2 agli operatori che detengono un significativo potere di mercato su uno specifico mercato all'ingrosso in

circostanze in cui sono stati imposti obblighi del servizio all'ingrosso che non permettono ancora di garantire la concorrenza sul mercato al dettaglio."

Motivazione

Il presente emendamento consente agli organi di regolamentazione di impedire attività che ostacolano l'ingresso e ritardano lo sviluppo della concorrenza per un periodo transitorio, mentre le misure relative al servizio all'ingrosso non sono ancora del tutto efficaci.

Emendamento 20

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale,

Emendamento

(b) i servizi forniti, ***ogni limitazione in merito all'accesso a taluni servizi e contenuti di cui al paragrafo 5, e/o al loro utilizzo***, i livelli di qualità del servizio offerti, la data dell'allacciamento iniziale, ***nonché ogni limitazione in merito all'uso delle apparecchiature terminali***,

Motivazione

I consumatori devono essere informati chiaramente su ogni limitazione relativa all'uso di determinati servizi, nonché su ogni limitazione relativa al loro materiale (il telefono non funziona con una carta SIM di altri operatori, ecc.). Tale informazione è particolarmente importante in caso di offerte speciali e pacchetti, quando il prezzo, seppure invitante, è spesso collegato a determinate condizioni e restrizioni.

Emendamento 21

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri assicurano che, ove

Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che, ove

siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica che supportano le comunicazioni vocali, agli abbonati sia comunicato chiaramente se è fornito o no l'accesso ai servizi di emergenza. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano che i clienti siano chiaramente informati della mancanza di accesso ai servizi d'emergenza prima della conclusione di un contratto e **periodicamente** dopo tale data.

siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica che supportano le comunicazioni vocali, agli abbonati sia comunicato chiaramente se è fornito o no l'accesso ai servizi di emergenza. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano che i clienti siano chiaramente informati della mancanza di accesso ai servizi d'emergenza prima della conclusione di un contratto e dopo tale data.

Motivazione

L'obbligo relativo all'informazione "periodica" lascia spazio a dubbi su quanto debba essere frequente tale periodicità e porta all'incertezza giuridica. L'informazione in questo caso dovrebbe piuttosto avvenire in occasioni specifiche onde evitare un eccesso di informazioni, sgradito anche all'utente finale.

Emendamento 22

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, agli abbonati siano comunicate chiaramente, prima della conclusione di un contratto e periodicamente dopo tale data, le eventuali limitazioni imposte dal fornitore alla possibilità di accedere a contenuti **legittimi**, o distribuirli, oppure **di** eseguire qualsiasi **applicazione o servizio legittimi** di loro scelta.

Emendamento

5. Gli Stati membri assicurano **ed applicano senza indugio che, se del caso**, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, agli abbonati siano comunicate chiaramente, prima della conclusione di un contratto e periodicamente dopo tale data, le eventuali limitazioni imposte dal fornitore, **segnatamente in materia tecnica e di prezzo o di tariffa**, alla possibilità di:

(a) accedere a contenuti, **utilizzarli** o distribuirli,

(b) accedere oppure eseguire qualsiasi **applicazione o servizio** di loro scelta; **e/o**

(c) gestire o utilizzare contenuti, servizi o applicazioni nella propria apparecchiatura terminale.

Tali informazioni devono essere fornite in forma chiara, completa e facilmente accessibile.

Emendamento 23

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, gli abbonati siano informati chiaramente, prima della conclusione di un contratto e ***periodicamente*** dopo tale data, del loro obbligo di rispettare il diritto d'autore e gli obblighi correlati. ***Fatta salva la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, ciò comprende l'obbligo di comunicare agli abbonati le violazioni più comuni e le relative conseguenze penali.***

Emendamento

6. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, gli abbonati siano informati chiaramente, prima della conclusione di un contratto e dopo tale data, del loro obbligo di rispettare il diritto d'autore e gli obblighi correlati.

Motivazione

L'obbligo relativo all'informazione "periodica" lascia spazio a dubbi su quanto debba essere frequente tale periodicità e porta all'incertezza giuridica. L'informazione in questo caso dovrebbe piuttosto avvenire in occasioni specifiche onde evitare un eccesso di informazioni, sgradito anche all'utente finale. L'obbligo contenuto nell'ultima frase costituirebbe, nel suo livello di dettaglio, un'inaccettabile onere per il fornitore oltre a tradursi, in casi estremi, in conflitti con consulenti legali professionali; è pertanto opportuno sopprimerlo.

Emendamento 24

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dagli operatori. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, al contempo, sono informati del diritto di recedere dal contratto, senza penali, se non accettano le nuove condizioni.

Emendamento

7. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dagli operatori. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, al contempo, sono informati del diritto di recedere dal contratto, senza penali, se non accettano le nuove condizioni. ***Tale diritto può essere esercitato solo se le modifiche sono svantaggiose per l'abbonato.***

Motivazione

Il diritto di recesso senza penali dovrebbe poter essere esercitato solo se le modifiche vanno a svantaggio del cliente. Il cliente potrebbe, altrimenti, recedere dal contratto senza preavviso anche in caso di modifiche vantaggiose.

Emendamento 25

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, sia espressamente chiesto agli abbonati, al momento della conclusione del contratto, se e come desiderano che le informazioni pertinenti siano incluse nelle basi dati di elenchi e se desiderano esercitare l'opzione di includere determinate informazioni nella base dati senza che tali informazioni siano diffuse agli utenti dei

servizi di elenchi.

Emendamento 26

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Il presente articolo si applica fatte salve le norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori, in particolare le direttive 93/13/CE e 97/7/CE, e le norme nazionali conformi al diritto comunitario.

Motivazione

Tale modifica è volta a precisare che le disposizioni generali sulla tutela dei consumatori si applicano oltre alla regolamentazione specifica per il settore. L'emendamento proposto è in linea con il testo proposto dalla Commissione all'articolo 20, paragrafo 1.

Emendamento 27

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Per assicurare che gli utenti finali possano trarre vantaggio da un approccio coerente in materia di trasparenza tariffaria e di comunicazione di informazioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, nella Comunità, la Commissione, ***dopo aver consultato l'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (nel prosieguo denominata "l'Autorità"), può adottare le misure tecniche di attuazione adeguate in questo settore***, ad esempio ***specificando*** la metodologia o le

6. Per assicurare che gli utenti finali possano trarre vantaggio da un approccio coerente in materia di trasparenza tariffaria e di comunicazione di informazioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, nella Comunità, la Commissione può ***introdurre orientamenti***, ad esempio ***orientamenti che specifichino*** la metodologia o le procedure.

procedure. **Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.**

Motivazione

In base al quadro normativo in vigore, per gli adeguamenti tecnici all'allegato si ricorre al comitato per le comunicazioni secondo l'articolo 35 della direttiva 2002/22/CE. Anche nel nuovo quadro normativo dovrebbe essere così. Il ricorso alla comitologia secondo l'art. 37, paragrafo 2 e l'art. 37, paragrafo 3 potrebbe portare alla regolamentazione di numerosi settori al di fuori della procedura legislativa classica. La Commissione può elaborare orientamenti utili per lo scambio di migliori prassi. Non è auspicabile la consultazione dell'autorità come previsto dalla proposta della Commissione COM(2007) 699.

Emendamento 28

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13 – lettera a

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, dopo aver assunto il parere dei soggetti interessati, **possano prescrivere** alle imprese fornitrici di reti e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti, **compreso l'accesso equivalente per** gli utenti finali disabili. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'autorità nazionale di regolamentazione prima della pubblicazione.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, dopo aver assunto il parere dei soggetti interessati, **prescrivano** alle imprese fornitrici di reti e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti, **con un accento particolare sulle informazioni comunicate** agli utenti finali disabili **in materia di accesso equivalente**. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'autorità nazionale di regolamentazione prima della pubblicazione.

Motivazione

Il presente emendamento potenzia l'obbligo di fornire informazioni sull'accesso equivalente agli utenti finali disabili.

Emendamento 29

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13 – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per impedire il degrado del servizio e il rallentamento del traffico di rete, **la Commissione**, dopo aver consultato **l'Autorità**, **può adottare misure tecniche di attuazione relative alle** prescrizioni in materia di qualità minima del servizio **che l'autorità nazionale di regolamentazione deve imporre alle** imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche. **Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.**

Emendamento

3. **Gli Stati membri garantiscono la trasparenza dei servizi tra le reti e impediscono la discriminazione anticompetitiva nei servizi.** Per impedire il degrado del servizio e il rallentamento del traffico di rete, **le autorità nazionali di regolamentazione**, dopo aver consultato **la/il [xxx] e la Commissione**, **adottano** prescrizioni in materia di qualità minima del servizio **per le** imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche.

Fatto salvo il primo comma, le imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche hanno il diritto di effettuare una gestione ragionevole della rete.

(L'emendamento si applica a tutto il testo per quanto riguarda la sostituzione di Autorità con [xxx]. La sua approvazione renderà necessarie modifiche a tutto il testo).

Emendamento 30

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) È inserito il paragrafo seguente:

"3 bis. Al fine di garantire che la possibilità degli utenti di accedere a contenuti legittimi o di distribuirli, oppure di eseguire qualsiasi applicazione o servizio legittimi di loro scelta non sia limitata in modo irragionevole, gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione garantiscano che le eventuali limitazioni imposte dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione pubblici alla possibilità degli utenti di accedere a contenuti legittimi, o distribuirli, siano debitamente motivate."

Motivazione

Le autorità nazionali dovrebbero essere in grado di verificare se le pratiche discriminatorie delle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica sono debitamente motivate.

Emendamento 31

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 23

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la disponibilità dei servizi telefonici accessibili al pubblico forniti attraverso le reti di comunicazione pubbliche, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Gli Stati membri garantiscono che le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico adottino tutte le misure **idonee** a garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la disponibilità dei servizi telefonici accessibili al pubblico forniti attraverso le reti di comunicazione pubbliche, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Gli Stati membri garantiscono che le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico adottino tutte le misure **necessarie** a garantire l'accesso ininterrotto

emergenza.

ai servizi di emergenza, **sulla totalità del territorio coperto.**

Motivazione

Gli Stati membri garantiscono che l'accesso ai servizi di emergenza sulla totalità del loro territorio, comprese le zone remote e periferiche.

Emendamento 32

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15 – lettera a bis) (nuova)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) L'articolo 25, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri assicurano che sia espressamente chiesto a tutti gli utenti finali di reti e servizi di comunicazione elettronica, al momento della richiesta del servizio, se e come desiderano che le informazioni pertinenti siano incluse nelle basi dati di elenchi. Agli utenti finali deve essere altresì offerta l'opzione di includere determinate informazioni nella base dati senza che tali informazioni siano diffuse agli utenti dei servizi di elenchi."

Emendamento 33

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15 – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali **dotati** di un servizio **telefonico accessibile al pubblico** possano

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali di un servizio **di comunicazione elettronica** possano

accedere ai servizi di consultazione elenchi, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

accedere ai servizi di consultazione elenchi, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) **e affinché gli operatori che controllano l'accesso a tali servizi forniscano servizi di accesso a condizioni eque, orientate ai costi, obiettive, non discriminatorie e trasparenti.**

Motivazione

L'imposizione di obblighi all'ingrosso agli operatori che controllano l'accesso è giustificata per garantire agli utenti di beneficiare appieno della concorrenza nei servizi di consultazione di elenchi e permettere al tempo stesso di eliminare la pesante regolamentazione del mercato al dettaglio del servizio universale. La possibilità che un cittadino europeo possa spostarsi in altri Stati membri ed essere in grado di accedere al suo consueto fornitore di servizi di consultazione di elenchi per ottenere informazioni nella sua lingua è essenziale per promuovere il mercato unico.

Emendamento 34

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) L'articolo 25, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

"4. Gli Stati membri non mantengono in essere alcuna limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro attraverso chiamate vocali o SMS e adottano le misure intese ad assicurare tale accesso ai sensi dell'articolo 28."

Motivazione

L'imposizione di obblighi all'ingrosso agli operatori che controllano l'accesso è giustificata per garantire agli utenti di beneficiare appieno della concorrenza nei servizi di consultazione di elenchi e permettere al tempo stesso di eliminare la pesante regolamentazione del mercato al dettaglio del servizio universale. La possibilità che un cittadino europeo possa spostarsi in altri Stati membri ed essere in grado di accedere al suo consueto fornitore di servizi di

consultazione di elenchi per ottenere informazioni nella sua lingua è essenziale per promuovere il mercato unico.

Emendamento 35

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti disabili possano accedere ai servizi di soccorso. Per assicurare che gli utenti disabili possano accedere ai servizi di soccorso mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, può essere necessario adottare misure volte a garantire il rispetto delle norme o delle specifiche pertinenti pubblicate conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti disabili possano accedere ai servizi di soccorso ***in conformità dell'articolo 7***. Per assicurare che gli utenti disabili possano accedere ai servizi di soccorso mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, può essere necessario adottare misure volte a garantire il rispetto delle norme o delle specifiche pertinenti pubblicate conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Motivazione

Le misure citate possono comprendere l'introduzione di una speciale apparecchiatura terminale per gli utenti disabili, soprattutto quelli colpiti da sordità, da problemi di udito o di espressione o da sordocecità, nonché l'introduzione di servizi di trasmissione dei dati o di speciali apparecchiature che dovrebbero essere fornite dagli Stati membri.

Emendamento 36

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri ai quali l'ITU ha assegnato il codice internazionale "3883" affidano all'Autorità la responsabilità unica della gestione dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS).

Emendamento

soppresso

Motivazione

Considerando la scarsa domanda per questo arco di numerazione, non sono necessarie disposizioni per quanto riguarda la gestione dell'ETNS a livello europeo.

Emendamento 37

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 18

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile, entro e non oltre **un giorno lavorativo** dalla richiesta iniziale dell'abbonato.

Emendamento

4. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile, entro e non oltre **due giorni lavorativi** dalla richiesta iniziale dell'abbonato.

Emendamento 38

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 19

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici **canali** radiofonici e **televisivi** e servizi **di accessibilità**, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi **televisivi** o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro e particolareggiato da ciascuno Stato

Emendamento

1. Gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici **servizi** radiofonici e **di media audiovisivi**, **nonché** servizi **complementari**, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi radiofonici o di media audiovisivi al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi **radiofonici** o **di media audiovisivi**. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale,

membro **nel proprio ordinamento nazionale** e se sono proporzionati e trasparenti.

definiti in modo chiaro e particolareggiato da ciascuno Stato membro e se sono proporzionati e trasparenti.

Motivazione

(i) Il campo d'applicazione della presente disposizione deve essere esteso ai servizi di media audiovisivi nella prospettiva delle nuove piattaforme e dei nuovi servizi. I servizi destinati a gruppi specifici (sottotitoli) come pure i servizi complementari destinati a tutti gli utenti (radiotext, televideo, informazioni sui programmi) non devono essere esclusi dal campo di applicazione degli obblighi di trasmissione. (iii) Il riferimento all'ordinamento nazionale deve essere soppresso poiché in taluni Stati membri tali obiettivi non sono regolamentati dalla legislazione, mentre in altri, a struttura federale, l'imposizione dell'obbligo di trasmissione non rientra tra le competenze della legislazione federale.

Emendamento 39

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 20

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Fatta salva l'applicazione della direttiva 1999/5/CE, in particolare le prescrizioni in materia di disabilità conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), di tale direttiva e per migliorare la possibilità di accesso ai servizi e alle apparecchiature di comunicazione elettronica da parte degli utenti disabili, la Commissione può, **dopo aver consultato l'Autorità**, adottare le misure tecniche di attuazione adeguate per affrontare le questioni sollevate nella relazione di cui al paragrafo 3, in seguito a una consultazione pubblica. **Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.**

Emendamento

4. Fatta salva l'applicazione della direttiva 1999/5/CE, in particolare le prescrizioni in materia di disabilità conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), di tale direttiva e per migliorare la possibilità di accesso ai servizi e alle apparecchiature di comunicazione elettronica da parte degli utenti disabili, la Commissione può **introdurre orientamenti e** adottare le misure tecniche di attuazione adeguate per affrontare le questioni sollevate nella relazione di cui al paragrafo 3, in seguito a una consultazione pubblica.

Motivazione

In base al quadro normativo in vigore, per gli adeguamenti tecnici all'allegato si ricorre al comitato per le comunicazioni secondo l'articolo 35 della direttiva 2002/22/CE. Anche nel nuovo quadro normativo dovrebbe essere così. Il ricorso alla comitologia secondo l'art. 37, paragrafo 2 e l'art. 37, paragrafo 3 potrebbe portare alla regolamentazione di numerosi settori al di fuori della procedura legislativa classica. La Commissione può elaborare orientamenti utili per lo scambio di migliori prassi. Non è auspicabile la consultazione dell'autorità come previsto dalla proposta della Commissione COM(2007) 699.

Emendamento 40

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 24

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. **soppresso**

Motivazione

In base al quadro normativo in vigore, per gli adeguamenti tecnici all'allegato si ricorre al comitato per le comunicazioni secondo l'articolo 35 della direttiva 2002/22/CE. Anche nel nuovo quadro normativo dovrebbe essere così. Il ricorso alla comitologia con il diritto di controllo del Parlamento potrebbe portare alla regolamentazione di numerosi settori al di fuori della procedura legislativa classica, ossia senza valutazione di impatto e consultazione pubblica. La Commissione può in ogni caso elaborare orientamenti utili per lo scambio di migliori prassi.

Emendamento 41

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 24

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano **soppresso**

***l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e
l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE,
tenendo conto delle disposizioni
dell'articolo 8 della stessa.***

Motivazione

In base al quadro normativo in vigore, per gli adeguamenti tecnici all'allegato si ricorre al comitato per le comunicazioni secondo l'articolo 35 della direttiva 2002/22/CE. Anche nel nuovo quadro normativo dovrebbe essere così. Il ricorso alla comitologia con la procedura d'urgenza potrebbe portare alla regolamentazione di numerosi settori al di fuori della procedura legislativa classica, ossia senza valutazione di impatto e consultazione pubblica. La Commissione può in ogni caso elaborare orientamenti utili per lo scambio di migliori prassi.

Emendamento 42

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se si produce una violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione accessibili al pubblico nella Comunità, il fornitore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunica senza indugio l'avvenuta violazione ***all'abbonato e*** all'autorità nazionale di regolamentazione. La comunicazione ***all'abbonato*** contiene ***almeno*** una descrizione della natura della violazione ***ed elenca le misure raccomandate per attenuarne i possibili effetti negativi. La comunicazione all'autorità nazionale di regolamentazione*** descrive, ***inoltre***, le conseguenze della violazione e le misure adottate dal fornitore per porvi rimedio.

Emendamento

3. Se si produce una ***grave*** violazione di sicurezza ***causata dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico*** che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione ***elettronica*** accessibili al pubblico nella Comunità, il fornitore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunica senza indugio l'avvenuta violazione all'autorità nazionale di regolamentazione. La comunicazione contiene una descrizione della natura della violazione ***e*** le sue conseguenze, ***nonché*** le misure adottate dal fornitore per porvi rimedio e raccomanda le misure per attenuarne i possibili effetti negativi. ***L'autorità nazionale di regolamentazione stabilisce se il fornitore dei servizi di comunicazione***

elettronica ad accesso pubblico deve notificare la violazione all'abbonato. Se i dati personali sono stati resi inutilizzabili attraverso mezzi tecnici o procedurali a un livello per cui il rischio di perdita è basso o è stato sostanzialmente rimosso, una violazione di sicurezza non si dovrebbe ritenere fonte di danno per l'utente finale. L'autorità nazionale di regolamentazione può, quindi, decidere di non richiedere la comunicazione del fornitore all'abbonato in questione. I mezzi tecnici o procedurali per rendere inutilizzabili i dati sono approvati dall'autorità nazionale di regolamentazione. La Commissione può, previa consultazione di [xxx], adottare le adeguate misure di coordinamento per garantire un approccio coerente a livello comunitario.

Se del caso, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata notifica la violazione alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri e a [xxx]. Ove la divulgazione della violazione sia di interesse pubblico, l'autorità nazionale di regolamentazione informa il pubblico.

Ogni tre mesi l'autorità nazionale di regolamentazione presenta una relazione di sintesi alla Commissione sulle notifiche ricevute e sulle azioni intraprese ai sensi del presente paragrafo.

Emendamento 43

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Per assicurare l'attuazione uniforme

Emendamento

4. Per assicurare l'attuazione uniforme

delle misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, dopo aver consultato *l'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (nel prosieguo denominata "l'Autorità")* e il Garante europeo della protezione dei dati, la Commissione può adottare misure tecniche di attuazione riguardanti, tra l'altro, le circostanze, il formato e le procedure applicabili alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni di cui al presente articolo.

Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2. ***Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 3.***

delle misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, dopo aver consultato *l'[xxx]* e il Garante europeo della protezione dei dati, la Commissione può adottare misure tecniche di attuazione riguardanti, tra l'altro, le circostanze, il formato e le procedure applicabili alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni di cui al presente articolo.

Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2.

(La presente modifica si applica a tutto il testo, sia per quanto riguarda la sostituzione del riferimento all'AEMCE con [xxx], che la soppressione del riferimento alla procedura d'urgenza. La sua approvazione renderà necessarie modifiche a tutto il testo).

Motivazione

(i) Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche. La decisione di istituire l'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche è soggetta a una procedura legislativa diversa. Per motivi di coerenza, il relatore suggerisce di eliminare tutti i riferimenti alla suddetta autorità nell'ambito della presente proposta. (ii) Anche in caso di urgenza, il Parlamento europeo dovrebbe avere la possibilità di esaminare ogni proposta di misura di attuazione; la cooperazione delle istituzioni è, tuttavia, necessaria per adottare le misure di attuazione quanto prima possibile.

Emendamento 44

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 4

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri assicurano che l'archiviazione di informazioni oppure l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione che l'abbonato o l'utente ***sia stato informato in modo chiaro e completo***, in conformità della direttiva 95/46/CE, tra l'altro sugli scopi del trattamento e che gli sia offerta la possibilità di rifiutare tale trattamento da parte del responsabile del trattamento. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare o facilitare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a fornire un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente.

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che l'archiviazione di informazioni oppure l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione che l'abbonato o l'utente ***abbia preventivamente concesso il suo consenso sulla base di informazioni chiare e complete***, in conformità della direttiva 95/46/CE, tra l'altro sugli scopi del trattamento e che gli sia offerta la possibilità di rifiutare tale trattamento da parte del responsabile del trattamento. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare o facilitare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a fornire un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente. ***Il consenso preventivo dell'abbonato viene richiesto separatamente dal consenso dato alle disposizioni generali.***

Motivazione

L'uso di informazioni personali è molto diffuso nell'ambiente della comunicazione elettronica. Prima che venga effettuato l'accesso alle informazioni è opportuno richiedere il consenso preventivo dell'abbonato separatamente dal consenso già dato alle altre condizioni.

Emendamento 45

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) L'articolo 6, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

'3. Ai fini della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha facoltà di sottoporre a trattamento i dati di cui al paragrafo 1 nella misura e per la durata necessaria per siffatti servizi, o per la commercializzazione, sempre che l'abbonato o l'utente a cui i dati si riferiscono abbia espresso preliminarmente il proprio consenso. Gli abbonati o utenti devono avere informazioni chiare e complete sulla possibilità di ritirare il loro consenso al trattamento dei dati relativi al traffico in qualsiasi momento. Le procedure per ritirare il consenso devono essere facilmente comprensibili e dirette.

Motivazione

L'uso di informazioni personali è molto diffuso nell'ambiente della comunicazione elettronica. Prima che venga effettuato l'accesso ai dati è opportuno richiedere il consenso preventivo dell'abbonato.

Emendamento 46

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 4 ter (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) L'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1. Se i dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, relativi agli utenti o abbonati di reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico possono essere sottoposti a trattamento, essi possono esserlo soltanto a condizione che siano stati resi anonimi e che l'utente o l'abbonato

abbiano espresso preliminarmente il loro consenso, e sempre nella misura e per la durata necessaria per la fornitura di un servizio a valore aggiunto. Prima di chiedere il loro consenso, il fornitore del servizio deve informare gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti a trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto. Gli utenti e gli abbonati devono avere informazioni chiare e complete sulla possibilità di ritirare il loro consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico in qualsiasi momento. Le procedure per ritirare il consenso devono essere facilmente comprensibili e dirette.

Motivazione

L'uso di informazioni personali è molto diffuso nell'ambiente della comunicazione elettronica. Prima che venga effettuato l'accesso ai dati è opportuno richiedere il consenso preventivo dell'abbonato.

Emendamento 47

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2, punto 4 quater (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quater) L'articolo 12, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri assicurano che agli utenti finali venga concessa l'opportunità di determinare se e quali dati personali saranno riportati in un elenco pubblico, [...] e di verificare, correggere o eliminare tali dati. Il fatto che i dati non siano riportati in un

elenco pubblico di abbonati la verifica, la correzione o il ritiro dei dati non devono comportare oneri.”

Emendamento 48

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto (4 quinquies) (nuovo)
Direttiva 2002/58/CE
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quinquies) L'articolo 13, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax o della posta elettronica a fini di commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli abbonati che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso. *La trasmissione automatizzata di messaggi commerciali non richiesti ad apparecchiature radio o ad apparecchiature terminali di telecomunicazione appartenenti a persone fisiche è consentita soltanto nei confronti di chi ha espresso preventivamente il proprio consenso.*

Motivazione

La portata delle comunicazioni non richieste deve essere aggiornata alla luce degli sviluppi tecnologici, visto che gli strumenti di oggi permettono di effettuare comunicazioni senza utilizzare una rete di comunicazioni pubblica.

Emendamento 49

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 4 sexies (nuovo)
Direttiva 2002/58/CE
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(4 sexies) All'articolo 13, viene soppresso il paragrafo 2.

Motivazione

Dal momento che le comunicazioni non richieste sono diventate molto diffuse su Internet, i consumatori dovrebbero sempre avere la possibilità di scegliere se riceverle o meno.

PROCEDURA

| | | | |
|--|---|----------|----------|
| Titolo | Reti e servizi di comunicazione elettronica, tutela della vita privata e dei consumatori | | |
| Riferimenti | COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD) | | |
| Commissione competente per il merito | IMCO | | |
| Parere espresso da Annuncio in Aula | ITRE 10.12.2007 | | |
| Relatore per parere Nomina | Reino Paasilinna 17.1.2008 | | |
| Esame in commissione | 6.3.2008 | 7.4.2008 | 6.5.2008 |
| Approvazione | 28.5.2008 | | |
| Esito della votazione finale | +: 51 | –: 0 | 0: 0 |
| Membri titolari presenti al momento della votazione finale | Šarūnas Birutis, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Alejo Vidal-Quadras | | |
| Supplenti presenti al momento della votazione finale | Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Robert Goebbels, Satu Hassi, Edit Herczog, Aldo Patriciello, Pierre Pribetich, Bernhard Rapkay, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij | | |
| Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale | Emmanouil Angelakas, Nicolae Vlad Popa | | |